

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2013

Delibera n. 211

OGGETTO: Regolamento concernente il Nuovo Ordinamento del Consiglio Regionale della Campania, in adeguamento deliberazioni U.P. n. 202 del 6/12/2012 e n. 209 del 27/12/2012

L'anno duemilatredici, il giorno 19 (diciannove) del mese di febbraio alle ore 12,30 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

- Romano Paolo	PRESIDENTE
- Iacolare Biagio	VICE PRESIDENTE
- Valiante Antonio	VICE PRESIDENTE
- Nappi Francesco V.	CONSIGLIERE QUESTORE
- Marrazzo Nicola	CONSIGLIERE QUESTORE
- D'Angelo Bianca	CONSIGLIERE SEGRETARIO
- Mucciolo Gennaro	CONSIGLIERE SEGRETARIO

Assenti: Cons. F.V. Nappi

Presiede: Pres. Paolo Romano

Assiste: il Dirigente Dott. Fernando De Angelis

Relatore Presidente P. Romano

PREMESSO

- che l'art. 26, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, stabilisce che “il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e...dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le Commissioni, i Gruppi consiliari ed i singoli consiglieri”;
- che la L.R. Campania n. 1 del 27.01.2012, all'art. 23, comma 12, autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a disciplinare con regolamento l'ordinamento del Consiglio Regionale, da sottoporre a parere obbligatorio delle Commissioni Affari Istituzionali e Bilancio;
- che l'art. 11, comma 2, lettera b), del Regolamento interno del Consiglio della regione Campania affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, quale organo di governo del Consiglio medesimo, il compito di deliberare “gli atti di indirizzo e di organizzazione delle strutture del Consiglio secondo quanto previsto dalle leggi vigenti”;
- che lo schema di Regolamento dell'Ufficio di Presidenza sul Nuovo Ordinamento del Consiglio regionale della Campania, deliberato in via preliminare dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella riunione del 17 maggio 2012 (delibera n. 179), è stato assegnato, per il prescritto parere, in data 7 giugno 2012 alle Commissioni I (Affari Istituzionali) e II (Bilancio) del Consiglio regionale, che il termine stabilito dal Regolamento del Consiglio regionale per l'espressione dei pareri delle Commissioni è ampiamente e inutilmente decorso senza che le Commissioni medesime si siano mai espresse;
- che l'adozione del Nuovo Ordinamento del Consiglio regionale è necessaria per razionalizzare e ridurre la spesa per il personale e per attuare la riduzione degli assetti organizzativi degli uffici del Consiglio in conformità dei principi e criteri di contenimento della spesa pubblica dettati dalla legislazione statale sopra citata;
- che l'U.P. ha approvato, con delibera n. 202 del 6/12/2012 il Regolamento concernente il Nuovo ordinamento del Consiglio regionale della Campania, rinviando a successivo provvedimento l'organizzazione delle strutture di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 e dell'art. 14 della L.R. n. 15/1989, la cui disciplina, ex art. 23, comma 12, della L.R. n. 1/2012, restava abrogata all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento de quo;
- che con delibera dell'U.P. n. 209 del 27/12/2012 si disponeva la riduzione della dotazione organica dirigenziale stabilendone il numero massimo in 19 unità in conseguenza delle risoluzioni consensuali ex art. 17 del CCNL Comparto Regioni/Enti Locali Area della dirigenza 1998/2001, come modificato dall'art. 15 del successivo contratto 2002/2005, intervenute nel 2012;
- che occorre procedere alla correzione di errori materiali e imprecisioni rilevate nel testo approvato ed allegato alla deliberazione U.P. n. 202/2012;

RITENUTO

- quindi di provvedere all'approvazione del regolamento sul Nuovo ordinamento del Consiglio regionale della Campania integrando l'art. 11 con il comma 1-bis, al fine di individuare la composizione degli uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi politici che resterebbero altrimenti privi di disciplina a seguito dell'abrogazione della L.R. 15/1989;

- di dover procedere alla correzione di errori materiali e imprecisioni rilevate nel testo approvato ed allegato alla deliberazione U.P. n. 202/2012;
- di definire la dotazione organica dirigenziale nel numero massimo di 19 unità, modificando l'organico dei dirigenti di staff in numero di 5 unità;

VISTI:

- lo Statuto regionale, artt. 26 e 38;
- il d.lgs n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i.;
- i principi e criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica risultanti dall'art. 74 del DL 112/2008 (convertito dalla L. 133/2008) e successive norme statali sulla cosiddetta "riduzione degli assetti organizzativi" delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1 della L.R. n. 17/2005;
- l'art. 23, comma 12, della L.R. n. 1/2012
- l'art. 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
- l'art. 45 del Regolamento interno del Consiglio regionale, e il termine ivi previsto di dieci giorni dalla assegnazione attribuito alle Commissioni per esprimere i pareri di competenza;
- il principio generale inoltre sancito dalla legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art.16, comma 2;
- la delibera U.P. n. 179 del 17/5/2012
- la delibera U.P. n. 202 del 6/12/2012
- la delibera U.P. n. 209 del 27/12/2012

L'Ufficio di Presidenza, a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- di revocare la delibera U.P. n. 202 del 6/12/2012;
- di approvare il testo del regolamento recante l'Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, allegato alla presente delibera e che forma parte integrante e sostanziale della stessa, così come risulta a seguito degli adeguamenti e delle modifiche e correzioni apportate;
- di inviare la presente delibera alla Segreteria generale per gli adempimenti consequenziali e per darne informativa alle OO.SS.;
- di inviare la medesima al B.U.R.C per la pubblicazione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to. - D'Angelo Bianca -

IL PRESIDENTE

- F.to Paolo Romano-

REGOLAMENTO RECANTE L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa del Consiglio Regionale, nonché le funzioni delle strutture in cui essa si articola, in conformità ai principi generali stabiliti dal titolo IX dello Statuto regionale e dagli articoli 1, 4, 14, 19 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il presente regolamento è adottato in attuazione del comma 12 dell'art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, al fine di razionalizzare la spesa per il personale appartenente ai ruoli, come previsto dal comma 1 del medesimo art. 23 della legge regionale n. 1/2012, nonché di attuare la riduzione degli assetti organizzativi del Consiglio regionale in conformità ai principi e criteri dettati per le pubbliche amministrazioni dall'art. 74 del DL 112/2008 (convertito dalla L. 133/2008), dall'art. 1, comma 3, del DL 138/2001 (convertito dalla L. 148/2011) e dall'art. 2 del DL 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012).

Art. 2 (Principi organizzativi)

1. L'organizzazione degli uffici consiliari si ispira ai seguenti principi:
 - a) distinguere le responsabilità e i poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e del suo Presidente da quelli propri della dirigenza;
 - b) strutturare il proprio assetto per valorizzare lo svolgimento delle competenze consiliari, con particolare riferimento alle funzioni legislative, di controllo delle politiche regionali, di promozione dei diritti dei cittadini, utilizzando e valorizzando preferibilmente le professionalità del personale di ruolo.
2. In conformità dell'art. 67, comma 3, dello Statuto regionale, il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un autonomo ruolo.
3. I dirigenti del Consiglio regionale appartengono ad un'unica qualifica, nell'ambito del ruolo del Consiglio regionale.
4. L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale, può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazioni libero professionali ad esperti e professionisti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire, per il supporto scientifico alle attività istituzionali, entro i limiti di spesa stabiliti dalle leggi finanziarie dello Stato per il conferimento di incarichi di consulenza e secondo le procedure stabilite dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

(Funzioni degli organi di governo del Consiglio e dei dirigenti)

1. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono indirizzi, obiettivi e programmi generali per l'attività delle strutture consiliari, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e di gestione amministrativa di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Ai dirigenti spetta svolgere l'attività di gestione mediante l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili degli atti e dei provvedimenti assunti.
3. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dai regolamenti interni e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.
4. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui all'art. 2, comma 4, i criteri per la scelta degli esperti e dei professionisti, sono disciplinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, previa verifica dei presupposti di legittimità di cui all'art. 7. commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e secondo le modalità ivi previste, nonché nel rispetto dei successivi commi 6-bis e 6-ter del medesimo articolo.

Art. 4

(Articolazione organizzativa)

1. La struttura organizzativa del Consiglio regionale è costituita da un Segretariato generale che si articola in:
 - a) due strutture equiordinate del dipartimento della Segreteria generale amministrativa e del dipartimento della Segreteria legislativa;
 - b) direzioni generali, in numero di 4;
 - c) unità dirigenziali, in numero non superiore a 10;
 - d) posizioni dirigenziali di staff e individuali, in numero non superiore a 5.

Art. 5

(Strutture organizzative e posizioni dirigenziali)

1. I dipartimenti della Segreteria generale amministrativa e della Segreteria legislativa sono le strutture dirigenziali di massimo livello del Consiglio regionale ed operano a supporto del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, legislative e amministrative. I dipartimenti sono articolati in direzioni generali accomunate da omogeneità funzionali corrispondenti a settori organici di materie. I capi dei dipartimenti sono rispettivamente il Segretario generale amministrativo e il

Capo del Dipartimento Segreteria legislativa del Consiglio regionale, che sono contestualmente preposti anche ad una delle direzioni generali in cui il rispettivo dipartimento si articola. Il Segretario generale amministrativo svolge attività di coordinamento per le questioni amministrative di interesse generale per entrambi i dipartimenti. Lo stesso assiste alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 6.

2. Le direzioni generali operano, all'interno dei dipartimenti, con autonomia organizzativa e funzionale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal rispettivo capo dipartimento. Sono istituite quattro direzioni generali:
 - a) Assemblea-Commissioni;
 - b) Presidenza e Studi legislativi e legali;
 - c) Amministrazione e Personale;
 - d) Bilancio, ragioneria e status dei Consiglieri.

Le direzioni generali di cui alle lettere a) e b) fanno parte del dipartimento Segreteria legislativa, quelle di cui alle lettere c) e d) fanno parte del dipartimento Segreteria generale amministrativa.

3. Nell'ambito dei dipartimenti e delle direzioni generali sono istituite unità dirigenziali, quali articolazioni organizzative caratterizzate dall'omogeneità dei prodotti e dei servizi erogati, o dei processi gestiti, o delle competenze specialistiche richieste.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnico-giuridica e organizzativa all'attività delle Commissioni consiliari sono istituite, nell'ambito del dipartimento Segreteria legislativa, posizioni dirigenziali individuali di staff. Analoghe posizioni possono essere istituite, in entrambi i dipartimenti, per l'assistenza ad altri organismi collegiali operanti nell'ambito o presso il Consiglio.
5. Specifici progetti intersettoriali a termine, che interessino più direzioni generali, con definizione di scadenze e obiettivi prefissati, possono essere attivati dai capi dei dipartimenti, d'intesa fra loro nel caso di progetti interdipartimentali.
6. Ai fini del contenimento della spesa e del rispetto dei vincoli posti dall'art. 14, comma 7, del DL 78 del 2010, e da altre disposizioni vincolanti della legislazione statale, possono essere conferiti al medesimo dirigente anche due incarichi distinti di direzione di strutture organizzative o di staff.

Art. 6

(Funzioni della Segreteria generale amministrativa e della Segreteria legislativa)

1. Il Segretario generale amministrativo e il Capo del dipartimento Segreteria legislativa dirigono i rispettivi dipartimenti; ne definiscono, nel quadro degli indirizzi, obiettivi e programmi generali stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, gli indirizzi operativi attribuendo alle direzioni generali ed alle strutture dirigenziali facenti parte dell'articolazione dei rispettivi dipartimenti, gli obiettivi conseguenti; assicurano l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa.

2. Il Segretario generale amministrativo e il Capo dipartimento Segreteria legislativa esercitano in particolare, il primo per le questioni ed i profili di carattere amministrativo, finanziario e gestionale, ed il secondo per le questioni ed i profili concernenti l'attività e le procedure istituzionali e legislative, le seguenti funzioni:
 - a) assistono il Presidente, l'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea, le Commissioni, i Gruppi consiliari e i singoli Consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali;
 - b) controllano l'attività del dipartimento cui sono preposti e possono assumere, in caso di inerzia, la diretta trattazione di singole questioni di competenza delle strutture che vi sono comprese, previa diffida, rimasta senza esito, ad adempiere rivolta al dirigente competente per la trattazione del procedimento;
 - c) assegnano, sentito il comitato di direzione, le risorse di personale e finanziarie alle direzioni generali e alle altre articolazioni organizzative;
 - d) coordinano le direzioni generali e risolvono i conflitti di competenza tra le stesse;
 - e) esercitano le funzioni disciplinari nei confronti dei direttori generali, dei dirigenti e del personale non dirigenziale posti a loro diretto riferimento nonché nei confronti dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale, e trasmettono all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di loro competenza.
3. In caso di temporanea impossibilità a svolgere le funzioni, il Segretario generale amministrativo e il Capo dipartimento Segreteria legislativa si sostituiscono reciprocamente nel compimento di atti urgenti e indifferibili necessari per il corretto funzionamento del Consiglio regionale.
4. Il Segretario generale amministrativo e il Capo dipartimento Segreteria legislativa sono nominati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza secondo le procedure e nei limiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e possono cessare dall'incarico conferito su deliberazione del nuovo Ufficio di Presidenza adottata entro novanta giorni dalla sua prima riunione.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del Segretario generale amministrativo e del Capo dipartimento Segreteria legislativa è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza della Regione.

Art. 7

(Funzioni e articolazione interna delle Direzioni generali)

1. La Direzione generale Assemblea-Commissioni cura: ogni incombenza relativa alla programmazione, convocazione, organizzazione e assistenza alla conduzione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni; la gestione dell'archivio precedenti regolamentari e l'assistenza tecnico-giuridica alla Giunta per il regolamento; la ricezione, revisione formale e distribuzione di proposte di legge, emendamenti, atti di indirizzo e di sindacato ispettivo ed altri atti oggetto di esame in Assemblea o Commissione; la predisposizione di

resoconti e processi verbali e gli altri adempimenti conseguenti alle sedute; gli adempimenti relativi ai provvedimenti adottati. Nell'ambito della Direzione generale Assemblea-Commissioni, i dirigenti in posizione di staff curano inoltre, in raccordo anche con la Direzione generale Presidenza e Studi legislativi e legali, la consulenza tecnico-legislativa alla Commissione e ai suoi componenti nelle materie di competenza della Commissione.

2. La Direzione generale Assemblea-Commissioni si articola in tre unità dirigenziali: Assemblea e ufficio del Regolamento; Organi consiliari; Resoconti e decisioni amministrative consiliari.
3. La Direzione generale Presidenza e Studi legislativi e legali cura:
 - a) assistenza al Presidente e all'Ufficio di Presidenza nelle funzioni di rappresentanza istituzionale; convocazione, organizzazione e assistenza alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, relativa verbalizzazione e predisposizione degli adempimenti conseguenti alle riunioni, in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia; raccordo con Difensore civico, Collegio dei revisori dei conti, Organismo indipendente di valutazione ed altri organismi collegiali di garanzia e controllo; attività di cerimoniale;
 - b) consulenza giuridico-legale generale al Presidente, all'Ufficio di Presidenza, al Segretario generale amministrativo e al Capo dipartimento Segreteria legislativa; rapporti con l'Avvocatura della Regione; assistenza tecnico-giuridica sugli atti legislativi, normativi ed amministrativi di competenza del Consiglio, in raccordo con i dirigenti in posizione di staff presso le Commissioni.
4. La Direzione generale Presidenza e Studi legislativi e legali si articola in tre unità dirigenziali: Ufficio di Presidenza ed organismi di garanzia e controllo; Rapporti istituzionali, cerimoniale, relazioni esterne e con il pubblico; Affari giuridici e legali, studi legislativi e servizi di documentazione.
5. La Direzione generale Amministrazione e Personale cura:
 - a) amministrazione dei beni mobili e immobili del Consiglio o adibiti a suo uso, inventario ed economato; gestione delle procedure per contratti relativi a lavori, servizi e forniture; sovrintendenza all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture e relativi collaudi; organizzazione e gestione dei servizi tecnici di aula, telefonia, centro elaborazione dati e gestione delle reti informatiche; riproduzione documenti; gestione dell'autoparco, secondo le norme del relativo regolamento; gestione del fondo economico ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio;
 - b) predisposizione e conservazione dei provvedimenti e contratti relativi allo stato giuridico-economico e all'amministrazione del personale del Consiglio o comandato o distaccato presso il Consiglio; predisposizione e conservazione dei provvedimenti e contratti relativi a consulenti e collaboratori del Consiglio; gestione delle relazioni sindacali e relative procedure; istruttorie in materia di fabbisogni di organico e pianificazione delle assunzioni; programmazione e organizzazione dei concorsi e delle attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale; istruttoria sui ricorsi in materia di personale; gestione dei procedimenti disciplinari; salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

6. La Direzione generale Amministrazione e Personale si articola in tre unità dirigenziali: Programmi e contratti; Gestione beni e servizi; Gestione del personale e salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
7. La Direzione generale Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri cura: predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consiglio; gestione del bilancio e ragioneria; predisposizione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico-economico dei Consiglieri e relativa amministrazione contabile; predisposizione dei provvedimenti relativi ai Gruppi consiliari e relativa amministrazione contabile; amministrazione del fondo di previdenza dei Consiglieri.
8. La Direzione generale Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri comprende una unità dirigenziale: Bilancio, ragioneria generale e Status dei Consiglieri e dei Gruppi consiliari.
9. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione non avente natura regolamentare, può modificare, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 4 del presente regolamento, numero, funzioni e denominazione delle unità dirigenziali interne alle direzioni generali e può differenziare le unità dirigenziali in relazione alla complessità delle funzioni svolte.

Art. 8

(Comitato di direzione amministrativa)

1. Al fine di promuovere l'unitarietà della gestione amministrativa e il suo costante raccordo con gli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza, il Segretario generale amministrativo si riunisce, di norma con cadenza mensile, in Comitato di direzione amministrativa con il Capo dipartimento Segreteria legislativa e con i dirigenti delle direzioni generali. Il Comitato di direzione amministrativa è convocato e presieduto dal Segretario generale amministrativo, che invita il Capo di Gabinetto del Presidente per le informazioni al fine di assicurare il costante raccordo tra gli indirizzi politici e la gestione amministrativa.

Art. 9

(Incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti al ruolo del Consiglio regionale)

1. Gli incarichi dirigenziali nella struttura organizzativa del Consiglio regionale possono essere conferiti anche a soggetti non appartenenti al ruolo del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, per il conferimento di incarichi a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche il comma 5-bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e relativo limite percentuale del 5 per cento della dotazione organica dirigenziale del Consiglio regionale, e per il conferimento, con contratto di diritto privato, di incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione i commi da 6 a 6-ter dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e relativo limite percentuale dell'8 per cento della dotazione organica dirigenziale.

Art. 10

(Modalità di conferimento e durata degli incarichi dirigenziali)

1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio regionale, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentiti il Segretario generale amministrativo e il Capo dipartimento Segreteria legislativa per gli incarichi concernenti strutture e posizioni dirigenziali ad essi funzionalmente sottoposte.

Art. 11

(Uffici di diretta collaborazione e supporto degli organi politici)

1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Gruppi consiliari, si avvalgono di uffici di diretta collaborazione e supporto aventi competenze di segreteria particolare e di raccordo con l'amministrazione regionale.
- 1-bis. Gli uffici di diretta collaborazione e supporto di cui al comma 1 sono composti nel numero massimo di:
 - a) 7 unità per l'Ufficio del Presidente del Consiglio regionale;
 - b) 4 unità per ciascuno degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari e dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto cui è preposto un capo di gabinetto.
3. Nel rispetto dei limiti numerici di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis, può essere chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione e supporto personale pubblico in posizione di aspettativa, distacco, comando, fuori ruolo, nei limiti della dotazione organica del Consiglio regionale, nonché collaboratori con contratti di diritto privato, esperti e consulenti.
4. Gli incarichi del capo di gabinetto e del responsabile dell'ufficio di segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale sono disposti su richiesta nominativa del Presidente stesso.
5. Per il capo di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai direttori generali.
6. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Segretario generale amministrativo e il Capo dipartimento Segreteria legislativa, ciascuno per quanto di competenza.

7. Al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione e supporto del Presidente, fatta eccezione per il capo di gabinetto, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.

Art. 12 **(Sistema di valutazione delle prestazioni)**

1. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo indipendente di valutazione (OIV).
2. Le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale sono disciplinate con apposita delibera dell'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei principi e criteri richiamati dall'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
3. L'Ufficio di Presidenza definisce in particolare, con la deliberazione di cui al comma 2, il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale e gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione; delibera inoltre i compiti e le modalità di funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione, il numero dei suoi componenti e l'indennità da corrispondere agli stessi nell'ambito delle risorse già stanziare per il finanziamento complessivo della struttura regionale.

Art. 13 **(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Consiglio regionale)**

1. Il Segretario generale amministrativo del Consiglio regionale individua, nell'ambito della Direzione generale Amministrazione e Personale, un dirigente che assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Il datore di lavoro individuato ai sensi del comma 1, definisce l'articolazione delle funzioni fra i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, ed esercita le proprie funzioni, ad eccezione di quelle previste nell'articolo 17 del suddetto decreto legislativo, anche tramite delega ad altri dirigenti e funzionari del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, tenendo conto dell'ubicazione delle sedi consiliari e delle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 14
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, così come previsto dall'articolo 23, comma 12, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

Art. 15
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i dirigenti del Consiglio regionale cessano dalle funzioni perché ad essi possa essere attribuito un nuovo incarico connesso alla nuova organizzazione.